

STATUTO

Art. 1

Denominazione, sede e durata

Esiste l'Associazione denominata "ISTITUTO PER IL GOVERNO SOCIETARIO" in breve "I.G.S." (di seguito la Associazione), con sede legale in Corso Trieste n. 85, Roma.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, quelli del Codice civile.

L'Associazione, con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ricomprenderà l'acronimo ETS e assumerà la denominazione di:

"ISTITUTO PER IL GOVERNO SOCIETARIO ETS" in breve "I.G.S. ETS".

Art. 2

Scopo dell'Associazione e attività istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l'esercizio in via esclusiva o principale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore" di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, al fine di promuovere il dibattito, le proposte e la formazione sugli aspetti evolutivi del diritto societario e tributario, con particolare riguardo ai sistemi di gestione e controllo di società ed enti e l'impatto delle norme fiscali su di essi, al fine di suggerire soluzioni operative e giuridiche che possano contribuire allo sviluppo di un quadro normativo maggiormente rispondente alla continua evoluzione della materia, sotto il profilo scientifico, economico, fiscale e culturale, per una migliore tutela di tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. 117/2017;
- b) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi della lettera g) dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. 117/2017;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi della lettera h) dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. 117/2017;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (con esclusioni della stampa di giornali quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, ai sensi della lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione persegue le suddette finalità e svolge le attività di interesse generale mediante la realizzazione di azioni volte, in via esemplificativa e non esaustiva a:

1. individuare modelli integrati di governo societario, possibilmente condivisi, che siano punto di riferimento per le imprese, le professioni e le istituzioni e nelle quali siano adeguatamente valorizzate le competenze, la professionalità e le capacità pratiche dei professionisti e di tutti i soggetti coinvolti e interessati. Tale obiettivo è realizzato avvalendosi delle competenze e delle esperienze di studiosi, professionisti, operatori economici ed Istituzioni, attraverso la promozione di ricerche interdisciplinari e la realizzazione di pubblicazioni e studi, sia sulla realtà italiana sia su quella degli ordinamenti giuridici degli altri paesi;
2. rappresentare una sede di confronto per tutte le parti interessate al tema del “Governo Societario” al fine di elaborare istanze, possibilmente unitarie e condivise;
3. realizzare e diffondere studi e ricerche sui temi connessi al Governo dei vari tipi societari (di diritto comune e/o speciale) e di ogni ente, con particolare riferimento a quei profili in grado di contribuire alla definizione di un sistema di governo delle imprese italiane innovativo, efficiente ed efficace, condiviso da tutti i soggetti interessati, comprese le amministrazioni pubbliche nazionali locali;
4. contribuire e stimolare il processo legislativo italiano e comunitario in materia di “Governo Societario” nella prospettiva dell'adozione di soluzioni di semplice applicazione pratica e di maggiore efficienza per le aziende, anche in sede di adeguamento alle direttive comunitarie;
5. analizzare e ipotizzare standard e prototipi di “Sistemi integrati” idonei al coordinamento e alla sinergia degli assetti di “Governo Societario” con ulteriori istanze di ottimizzazione organizzativa ed operativa dell'impresa, quale ad esempio la *compliance*, il *Risk control*, il *Risk management*, la prevenzione dei reati economici;
6. realizzare e diffondere studi e ricerche, in particolare sui sistemi di controllo della gestione e sulle procedure finalizzate alla trasparenza, al contrasto della corruzione e del terrorismo internazionale, alla prevenzione dei reati con specifico riferimento al D. Lgs. 231/2001;
7. favorire la trasparenza nelle procedure e nei modelli di Governo adottati nonché lo sviluppo di un'adeguata informativa nei confronti dei professionisti e di tutti i soggetti coinvolti e interessati;
8. interagire efficacemente con tutti gli organismi preposti alla redazione di documenti relativi al “Governo Societario”, tramite l'elaborazione di note di commento e suggerimenti;
9. promuovere e approfondire la cultura societaria nel Paese e la sensibilizzazione di tutti gli interessati attraverso un'attività formativa in genere con: convegni, seminari, tavole rotonde, o quant'altro necessario per il raggiungimento dei fini di cui all'oggetto.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà, tra l'altro:

- a) sviluppare i rapporti di collaborazione con Università statali e private, italiane od estere, con Amministrazioni centrali e locali, con altre istituzioni culturali, con enti, con le *Authorities* e, in genere, con altri organismi pubblici o privati, italiani od esteri;

- b) coordinare le proprie iniziative con quelle di altre Associazioni o Fondazioni o istituti analoghi, aventi scopi affini operanti a livello locale, nazionale o internazionale anche attraverso l'istituto dell'affiliazione;
- c) pubblicare in tutto o in parte, i risultati dell'attività di ricerca, svolgere corsi, seminari ed ogni altra attività per la formazione e l'aggiornamento professionale nella materia del "Governo societario";
- d) organizzare o partecipare a convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio e tavole rotonde, nazionali ed internazionale;
- e) assumere incarichi per lo svolgimento di ricerche e studi di interesse collettivo nel settore di cui all'oggetto;
- f) organizzare missioni di studio e di ricerca in altri Paesi, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre istituzioni italiane ed estere;
- g) stipulare convenzioni di qualsiasi tipo, con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- h) partecipare e cooperare con Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o simili e comunque connessi.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D. Lgs. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. Al Consiglio Direttivo compete deliberarne la loro individuazione.

Essa potrà ricevere contributi e liberalità da chiunque, anche sotto forma di sponsorizzazione e patrocini.

Art. 3

Requisiti degli Associati

L'Associazione è aperta tutti i soggetti che si occupano abitualmente dei temi principali di interesse dell'Associazione e di tutti quelli connessi, secondo quanto specificato all'art. 4.

Possono diventare associati tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

Art. 4

Categorie di Associati

Fanno parte dell'Associazione e sono ammesse a farne parte le seguenti categoria di associati:

- **Associati Fondatori:** il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e il Consiglio Nazionale del Notariato. Essi devono versare annualmente un contributo fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

- **Associati Costituenti:** gli enti che hanno avviato, partecipato e contribuito a realizzare il progetto dell'Associazione e sono intervenuti nella fase costitutiva. Sono considerati Associati Costituenti: l'Università LUISS "Guido Carli", l'Accademia del Notariato, la Fondazione Accademia di Ragioneria, la Fondazione Nazionale Commercialisti. Essi partecipano all'attività istituzionale dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato all'uopo stabilmente designato. Essi devono versare annualmente un contributo fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

- **Associati Ordinari:** i soggetti giuridici o ente anche del Terzo Settore, le persone fisiche iscritte negli albi professionali o facenti parte di istituzioni pubbliche o private che intendono fornire un concreto contributo di studio, ricerca o supporto alle attività dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono Associati Ordinari: Università, Enti locali, Enti pubblici, Istituti, Associazioni e Fondazioni, Enti privati, Casse Professionali, Istituti anche di Credito, Società di persone e di capitali, Associazione tecniche e scientifiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dello statuto e/o atto costitutivo dell'ente. Le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica partecipano alle attività istituzionali dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato all'uopo designato. Il contributo di Università e Centri culturali può avvenire anche mediante la messa a disposizione temporanea ed a titolo gratuito a favore dell'Associazione di propri ricercatori o collaboratori scientifici o di aule per convegni o iniziative culturali-scientifiche.

Gli Associati Ordinari devono versare annualmente un contributo fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

- **Associati Onorari:** le sole persone fisiche, che per studi, opere ed iniziative, si sono distinti per particolari meriti professionali o scientifici.

L'ammissione degli Associati Ordinari e Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione, esso deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni, specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante associato ha la facoltà, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli Associati nel corso della sua prima riunione.

Gli Associati hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.

Tale qualifica si perde per decesso, per recesso e/o dimissioni o per esclusione.

Art. 5

Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività sociali;
- b) formulare proposte progettuali;
- c) ricevere copia delle pubblicazioni periodiche editate dall'Associazione.

Gli Associati devono versare annualmente la quota d'ingresso, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione ed il contributo associativo annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, di regola entro il mese di marzo di ciascun anno o nei diversi tempi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati devono tutelare gli interessi e le finalità dell'Associazione, diffondere quanto più possibile i valori di cui l'Associazione si fa promotrice, comunicare agli altri membri l'eventuale partecipazione ad attività esterne a quelle dell'Associazione.

I progetti ideati o realizzati dall'Associazione sono di esclusiva proprietà dell'Associazione e possono essere trasferiti o utilizzati da terzi previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

I lavori realizzati dagli Associati potranno essere adeguatamente pubblicizzati nei luoghi e sui siti di cui l'Associazione si renderà promotrice.

Spetta altresì all'Associazione la titolarità del diritto di sfruttamento relativo alle opere realizzate dai propri Associati o con la loro collaborazione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta all'organo amministrativo che consentirà l'esame.

Art. 6

Disciplina delle prestazioni

Le prestazioni degli Associati sono volontarie ed a titolo gratuito, salva diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, inoltre, avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, di collaborazione occasionale o di lavoro autonomo rese da Associati o non Associati, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 7

Esclusione dell'Associato

L'associato può essere escluso per gravi motivi ivi compresi comportamenti dell'Associato ritenuti contrastanti con le finalità associative, quando: non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali; sia stato omesso il pagamento della quota annuale e si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno all'immagine dell'Associazione.

L'esclusione degli Associati, su proposta dal Consiglio Direttivo, è deliberata dall'Assemblea ed è notificata all'associato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data

della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione l'Associato interessato può proporre ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'Associato uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

La quota non è né rimborsabile, né trasmissibile e né rivalutabile.

L'Associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

Art. 8

Recesso dell'Associato

Il recesso dell'Associato può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di sessanta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altro mezzo ritenuto idoneo dallo stesso Consiglio.

La perdita della qualità di Associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione e non esonera dal pagamento delle quote annuali (non frazionabili) dovute sino al momento della sua efficacia.

Art. 9

Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività dal patrimonio, costituito:

- a) dal patrimonio iniziale dell'Associazione, risultante dall'atto costitutivo;
- b) da ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate;
- c) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;

- c. il Comitato Esecutivo;
- d. il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- e. l'Organo di Controllo e il revisore legale dei conti.

Art. 11

Assemblea

Nell'assemblea partecipano e hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli Associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è costituita dagli Associati che siano in regola con il versamento delle quote associative e di quant'altro dovuto, come stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente e in assenza di quest'ultimo da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio salvo deroga, nonché del bilancio preventivo.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea è convocata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante comunicazione per posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, agli indirizzi comunicati dagli Associati e risultanti dal Libro degli Associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora stabilita per la riunione assembleare.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Ogni Associato può farsi rappresentare da altro Associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati nelle Associazioni con un numero di Associati inferiore a cinquecento e di cinque Associati in quelle con un numero di Associati non inferiore a cinquecento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Art. 12

Funzioni dell'Assemblea

All'Assemblea sono attribuite le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- c) approva il bilancio di esercizio, ed eventualmente il bilancio preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli Associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea inoltre esercita le seguenti funzioni:

- approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su tutti gli altri elementi attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- può costituire al suo interno un Comitato per la raccolta fondi presieduto dal Presidente o da un suo delegato;
- attribuire ai componenti del Consiglio Direttivo il rimborso delle spese per l'esercizio delle sue funzioni, nei limiti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13

Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed

il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale da trascriversi entro trenta giorni nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario da lui nominato.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da un numero di membri variabile da un minimo di nove componenti e fino ad un massimo di ventitré eletti dall'Assemblea degli Associati.

Ciascun Associato Fondatore: Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e Consiglio Nazionale del Notariato, nomina un membro del Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche dell'associazione ovvero indicate dagli enti giuridici associati; in ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo nominati dagli Associati decadono al venir meno delle condizioni soggettive che ne avevano determinato la designazione espressamente indicate nell'atto di nomina, ma restano in carica fino alla designazione dei nuovi membri da parte dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio di esercizio nonché all'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con un numero minimo di cinque membri. Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Le riunioni di Consiglio possono svolgersi nella sede dell'Associazione o in altra sede indicata dal Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15

Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- decidere sull'ammissione dei componenti del Comitato Scientifico;
- valutare le competenze dei singoli componenti del Comitato Scientifico, anche con riferimento a quelli già esistenti, di concerto con il Presidente o con il Presidente del Comitato Scientifico;
- determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo e predisporre la relazione annuale, sentito il parere del Presidente del Comitato Scientifico;
- deliberare, su proposta del Presidente, la nomina di un coordinatore delle attività scientifiche e organizzative, che collabora con il Presidente sotto la sua direzione;
- sottoporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- predisporre i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in ordine all'ammissione degli Associati;
- redigere il bilancio di esercizio, ed eventualmente un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, assieme alla relazione annuale sull'attività svolta;
- stabilire l'entità del contributo annuale associativo e delle quote di ingresso dei nuovi Associati;
- istituire commissioni o gruppi di lavoro, che potranno anche collaborare con eventuali commissioni di studio istituite in seno al Comitato Scientifico ovvero con commissioni esistenti nell'ambito delle strutture proprie degli Associati;
- formulare proposte all'Assemblea;
- attribuire al Presidente del Consiglio Direttivo un compenso forfettario mensile per rimborso spese ed esercizio delle sue funzioni, nei limiti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo potrà, istituire una commissione per l'assegnazione delle borse di studio composta oltre che dagli eventuali delegati delle autorità universitarie, da un rappresentante del Consiglio Direttivo e dal Presidente della commissione scientifica, nominati dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Comitato Esecutivo parte delle proprie funzioni.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e può essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti.

Art. 16

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, se nominato, e da un numero minimo di tre di membri nominati dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno il 50% dei suoi componenti, tra cui il Presidente. Delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Comitato Esecutivo si applicano le norme relative alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delegati dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, il Comitato Esecutivo:

- propone al Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Associati le delibere di loro competenza;
- esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal Consiglio Direttivo;
- riferisce semestralmente al Consiglio Direttivo.

Qualora il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dovesse ridursi al numero minimo di nove membri, le funzioni del Comitato esecutivo saranno esercitate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, e:

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- formula programmi da sottoporre, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, al vaglio dell'Assemblea;
- rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

- ha la firma delle Convenzioni e degli atti che impegnano l'Associazione verso Istituzioni ed Organismi esterni, salvo delega;
- svolge le funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo;
- ha diritto ad un compenso se deliberato dal Consiglio Direttivo e al rimborso delle spese per l'esercizio della sua funzione, , nei limiti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

Il mandato del Presidente ha durata di tre esercizi e può essere rinnovato.

Art. 18

Il Vicepresidente e il Segretario

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'impedimento del Presidente.

Il Vicepresidente dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Segretario assiste il Presidente e il Vicepresidente nell'esercizio delle attività istituzionali, esso ha la responsabilità di garantire la trasparenza amministrativa, la copertura finanziaria e la coerenza in sede di applicazione rispetto al bilancio preventivo annuale e ai piani finanziari deliberati per le singole iniziative.

Art. 19

Il Comitato d'Onore

Il Presidente può designare, con l'assenso del Comitato Esecutivo, un Comitato d'Onore al fine di attribuire all'Associazione il maggior prestigio scientifico ed accademico.

Del Comitato fanno parte eminenti personalità italiane e straniere distintesi in ambito scientifico, imprenditoriale e culturale.

Tale nomina ha durata indeterminata, è a titolo gratuito e non attribuisce lo status di associato. I componenti, però, hanno facoltà di partecipare alle riunioni dell'Associazione.

Il Comitato d'Onore non costituisce un organo associativo.

Le nomine dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 20

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da studiosi o esponenti di rilievo del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, anche se cessati dal servizio attivo, i quali ne fanno richiesta, tramite l'invio del proprio Curriculum al Consiglio Direttivo. Se entro 10 giorni il Consiglio non esprime parere negativo il richiedente viene ammesso a far parte del Comitato scientifico.

Il Comitato Scientifico potrà nominare un Coordinatore dei Progetti di lavoro e di studio annuali.

Il Comitato Scientifico elabora proposte in merito ai temi di ricerca e valuta annualmente i risultati conseguiti riferendone al Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo e ha il compito di coordinare le attività collegiali dell'organo.

Il Comitato Esecutivo può attribuire ai singoli componenti del Comitato Scientifico la responsabilità di specifici progetti di ricerca, di oggetto e durata predeterminati a specifiche Commissioni di Studio. Dovrà individuare le singole Commissioni in dipendenza delle materie che saranno trattate annualmente negli indirizzi di Missione annuali; nominerà i Presidenti delle Commissioni, i quali, a loro volta riuniranno la commissione per la nomina di un Vice Presidente e di un segretario.

In tal caso può essere previsto un compenso, stabilito dal Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017. Viene rimesso al Presidente del Comitato Scientifico o al Coordinatore il potere di auto-organizzazione e la modalità di svolgimento dei propri lavori.

Il Presidente del Comitato Scientifico o il Coordinatore sono tenuti a redigere, consegnare ed illustrare al Consiglio Direttivo, con cadenza annuale, alla data di approvazione del bilancio, una Relazione circa le attività svolte nel periodo e la programmazione delle attività da espletare nell'esercizio successivo.

Esso può essere revocato o sostituito, in qualsiasi momento, dal Consiglio Direttivo per il mancato o insufficiente svolgimento del suo ruolo.

Il Comitato Scientifico non costituisce un organo associativo.

Art. 21

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo potrà essere collegiale, composto da tre membri, o monocratico e la sua nomina è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

L'Organo di Controllo svolge le attività di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, redigendo apposita relazione da sottoporre all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. I componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

La nomina del Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione Legale è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

La revisione legale è svolta da un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22

Il bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto un bilancio di esercizio, ed eventualmente anche preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli Associati e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario e dalla Relazione di Missione.

Il bilancio dell'Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del Rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, salvo proroga, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, qualora non siano iscritti al registro delle imprese.

Qualora l'Associazione, superi i limiti indicati dalla Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23

Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili obbligatori che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei conti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- il libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

Gli Associati hanno il diritto di esaminare detti libri previa richiesta scritta all'organo amministrativo che consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione; gli Associati potranno estrarre copia dei verbali a loro spese.

Art. 24

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, necessario o volontario, e la messa in liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste all'art. 11 del presente statuto, su proposta del Consiglio Direttivo.

La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea, in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe secondo le disposizioni dell'organo associativo competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25

Tentativo di Mediazione e Collegio Arbitrale

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e i singoli Associati, o tra gli Associati medesimi, o tra uno o più di essi e gli Organi Associativi in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dello statuto e, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a Tentativo di Mediazione secondo le regole del Decreto 28/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere alla MEDIAZIONE CIVILE prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale e giurisdizionale, ricorrendo alla nomina di un Organismo di Mediazione sito in Roma.

La nomina dell'Organismo di Mediazione, sarà effettuata con l'accordo di entrambe le parti confliggenti ed ove questo non fosse raggiunto, su designazione del Presidente del Tribunale di Roma.

Il tentativo di Mediazione dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dal momento della intervenuta nomina del Mediatore e la determinazione sarà vincolante per le parti confliggenti.

E' espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di Mediazione, ivi comprese l'eventuale proposta del Mediatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di riservatezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Ove il tentativo di Mediazione non abbia successo, il Mediatore redigerà un verbale di mancata Mediazione in cui preciserà quali parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa.

Solamente a questo punto la controversia potrà essere devoluta dalle medesime parti confliggenti alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati da ciascuna parte (o gruppo di litisconsorti) ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

Art. 26

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, e in quanto compatibile, al Codice Civile.

In Originale Firmato: Paolo Moretti - Mercurio Paolo Dragonetti notaio

